



Comune di Foggia

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 66 del Registro del 19/09/2012

Oggetto : Adeguamento sanzione amministrativa pecuniaria per le condotte illecite connesse con il fenomeno della prostituzione.

L'anno **2012**, il giorno **19** del mese di **Settembre** alle ore **19.00** in Foggia nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del **SINDACO MONGELLI ing. Gianni** con l'intervento dei Signori Assessori:

MONGELLI ing. Gianni	SINDACO	SI
IUPPA dott. Federico	Vice-Sindaco	SI
AGNUSDEI ing. Matteo Antonio	Assessore	SI
ALBANO dott.ssa Giuseppina	Assessore	SI
ARCURI dott. Francesco	Assessore	SI
CAVALIERE ing. Giuseppe	Assessore	SI
EPISCOPO dott.ssa Maria Aida Tatiana	Assessore	SI
FERRANDINO ing. Alfredo	Assessore	SI
FRATTULINO avv. Ferdinando	Assessore	SI
LISI dott. Rocco	Assessore	SI
MARASCO arch. Augusto Umberto	Assessore	NO
PELLEGRINO p.i. Pasquale	Assessore	NO
RUSSO dott. Pasquale	Assessore	SI

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE GUADAGNO dott. Maurizio**.

Adeguamento sanzione amministrativa pecuniaria per le condotte illecite connesse con il fenomeno della prostituzione.

RILEVATO

- che all'ampia diffusione della prostituzione su strada conseguono situazioni di disturbo della quiete pubblica, di offesa alla pubblica decenza, frequentemente spinta all'oscenità, di degrado igienico e urbano, che compromettono le condizioni di normale vivibilità dei luoghi interessati e provocano, a danno dei residenti, esasperate e continue tensioni;
- che il fenomeno tende a manifestarsi in maniera recrudescente in numerose aree del territorio urbano e che recentemente si è esteso in maniera dilagante anche in zone ubicate nel cuore del centro cittadino nell'ambito delle quali si rende necessario assicurare, con carattere di urgenza e contingibilità, efficaci azioni di contrasto in relazione alle modalità lesive della dignità e della libertà dell'essere umano, ai rischi per la salute pubblica, ai rischi per l'incolumità pubblica derivanti da improvvisi repentini rallentamenti e situazioni di intralcio della circolazione stradale, nonché all'esigenza di fornire un'immagine improntata al decoro ed alla civile convivenza;

VISTI

- l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 2 lett. d) - e) del DM del 5 agosto 2008, secondo cui il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità nonché i comportamenti, come la prostituzione su strada, che possono offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati;
- la sentenza n. 115/2011 della Corte Costituzionale riguardante il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125;
- l'art. 7-bis del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267 18 agosto 2000, n. 267);

CONSIDERATO

Che il precitato art. 7-bis, comma I-bis, del T.U.E.L. prevede che per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco si applica, salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro;

Che l'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 10 e non superiore ad Euro 15.000 e che l'art.11 prevede che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo, tra l'altro, alla gravità della violazione;

Che l'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma;

Che il fenomeno della prostituzione, per quanto già esposto, è determinato dalla combinazione di una serie di condotte tutte concorrenti a destare particolare allarme sociale sotto il profilo della sicurezza pubblica e del decoro urbano, della tutela della salute ed in generale della vivibilità urbana considerata come pacifica fruizione degli spazi pubblici da parte della comunità locale;

Che per quanto sopra, al fine di rendere maggiormente incisiva, anche in relazione alle esigenze di prevenzione generale, l'attività di controllo dei soggetti a ciò preposti si rende necessario adeguare l'importo della sanzione pecuniaria mediante l'incremento dell'importo relativo al pagamento in misura ridotta, ad Euro 100, fermo restando l'importo del massimo;

Si propone, in relazione all'emananda Ordinanza Sindacale, ed eventuali successive, in materia di contrasto del fenomeno della prostituzione l'incremento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta ad Euro 100, fermo restando l'importo del massimo Euro 500 così come previsto dall'art. 7-bis del T.U.E.L.;

Si propone altresì che, in caso di recidiva, il trasgressore sia escluso dal beneficio del pagamento in misura ridotta, essendo soggetto, per il fatto stesso della reiterazione della condotta, al pagamento nella misura del massimo edittale pari ad Euro 500;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione del Comandante del Corpo di Polizia Municipale;

Condivise le argomentazioni riportate nella stessa;

Visto l'art.48 D.Lgs. n°267/2000;

Richiamato lo Statuto Comunale;

DELIBERA

che in relazione all'emananda Ordinanza Sindacale, ed eventuali successive, in materia di contrasto del fenomeno della prostituzione la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta è aumentata ad Euro 100, fermo restando l'importo del massimo (Euro 500) così come previsto dall'art. 7-bis del T.U.E.L. e che, in caso di recidiva, il trasgressore sia escluso dal beneficio del pagamento in misura ridotta, essendo soggetto, per il fatto stesso della reiterazione della condotta, al pagamento nella misura del massimo edittale pari ad Euro 500;

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile data l'urgenza.

Redatto e sottoscritto

SINDACO

MONGELLI ing. Gianni

SEGRETARIO GENERALE

GUADAGNO dott. Maurizio

Publicato all'Albo Pretorio del Comune dal _____

per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Per copia conforme all'originale

IL DIRIGENTE
Angelo Mansella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE
Angelo Mansella
